

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di:
"COMPLETAMENTO DEL PALAZZO OMODEI II° LOTTO: RIQUALIFICAZIONE DEL
PIAZZALE DEL PALAZZO, DI PARTE DELLA VIA OMODEI, FORMAZIONE DI UNA
PIAZZETTA PEDONALE E COMPLETAMENTO DEI GIARDINI IN CUSANO MILANINO -
CIG 7332287AA3"**

Risposte ai quesiti posti nell'ambito della gara Aggiornati al 09/02/2018

Quesito n. 3 del 30/1/2018

Buongiorno,

Per quanto riguarda il sopralluogo vorremmo conferma che sia visitabile autonomamente e non sia obbligatorio (previa autocertificazione).

Per quanto riguarda i subappalti E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori soltanto per le seguenti tipologie di lavorazione:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

oppure va indicata un'altra terna anche per quanto riguarda la CATEGORIA OS24?

Risposta: Il sopralluogo è obbligatorio, infatti il partecipante è tenuto a dichiarare la visione dei luoghi (vedi punto punto A), 13 del disciplinare di gara), ma è effettuabile in autonomia, non ne sarà rilasciata certificazione da parte della stazione appaltante, che comunque rimane a disposizione per eventuali approfondimenti anche il loco.

I casi in cui è esplicitamente necessario esprimere la terna dei subappaltatori, in relazione alla tipologia di lavorazione sono quelli indicato al punto A), 15 del disciplinare di gara e riportati nel quesito.

Di per sé, in relazione all'entità economica dell'appalto, nessuna categoria, compresa la OS24, raggiunge un ammontare tale per cui sia indispensabile comunicare la terna dei subappaltatori, è necessario valutare l'eventuale obbligo in relazione alle fattispecie sopra citate.

Distinti saluti

Quesito n. 4 del 30/1/2018

Buongiorno,

Abbiamo un nuovo quesito per la categoria OS24 (51.620,83 €) Come impresa possediamo le seguenti categorie SOA: -OG3 in classifica VI-OG11 in classifica IV Non essendo in possesso della cat. OS24 la si può subappaltare al 100% oppure, per partecipare alla gara, siamo obbligati a fare un'ATI con impresa in possesso di OS24?

Risposta: si ritiene che la categoria OS24, non incidendo sull'ammontare complessivo dell'appalto, in misura superiore al limite generale del 30 % sia interamente subappaltabile. Si tenga tuttavia presente che il subappalto è una facoltà, non un obbligo, a tal proposito si consiglia di visionare la risposta al quesito 1 e 2, già pubblicati.

Distinti saluti

Quesito n. 5 del 3/2/2018

Buongiorno,

siamo a chiedere se la dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 può essere resa dal Legale Rappresentante, per quanto a propria conoscenza, in nome e per conto degli altri soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Cordiali saluti.

Risposta: tenuto conto anche degli orientamenti ANAC, con particolare riferimento al Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016, in materia e dell'impostazione data al DUGE, comunque accettabile nell'ambito della presente procedura di selezione, ai sensi di legge, si ritiene che in alternativa alla sottoscrizione diretta da parte dei soggetti della compagine organizzativa interessati al rilascio delle certificazioni dei requisiti di cui

Q:\Progetti_2017\intervento piazza Omodei - giardino - 2 lotto\GARA\risposte Quesiti\Risposte Quesiti Cavour II lotto al 09-02_2018_.doc

all'art. 80 del D.lvo 50/16, possa ammettersi l'attestazione ex DPR 445/00, rilasciata dal legale rappresentante.

Distinti saluti.

Quesito n. 6 del 5/2/2018

Buonasera

Al fine di una corretta partecipazione alla gara e a fronte della lettura dei quesiti pubblicati formuliamo quanto segue:

La ns. impresa è in possesso della cat. OG3 classifica V e OS24 classifica I pertanto a fronte della lettura del quesito N.2 parrebbe possibile partecipare in forma singola subappaltando la cat. OG11 nei limiti di legge.

La categoria scorporabile OG11 (s.i.o.s.) però è regolata anche dal decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154.

La stessa infatti risulta di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto pertanto, a nostro avviso, non sarebbe possibile partecipare con la sola Cat OG3 in classe adeguata, ma sarebbe necessario possedere anche la Cat. OG11 oppure possedere i requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 oppure costituire ATI verticale.

In attesa di Vs. gentile riscontro l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Risposta: Il DM 154/2017 non trova applicazione nell'appalto di cui trattasi, si applica infatti ai beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Distinti saluti.

Quesito n. 7 del 6/2/2018

Q:\Progetti_2017\intervento piazza Omodei - giardino - 2 lotto\GARA\risposte Quesiti\Risposte Quesiti Cavour II lotto al 09-02_2018_.doc

DOPO UN ATTENTO ESAME DEL C.M.E. SIAMO A CHIEDERVI SE L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA OG11 COME OPERE IMPIANTISTICHE SIA ADEGUATA O PER UN REFUSO SIA STATA INDICATA ACCIDENTALMENTE ANZICHE' INDICARE LA CATEGORIA OG10 COME SCORPORABILE. A NOSTRO PARERE NON VI SONO OPERE RELATIVE ALLA CATEGORIA OG11 IN QUANTO LA REALIZZAZIONE DELL'ALA GOCCIOLANTE E' PARTE DELLA OS24 E LA REALIZZAZIONE DELLA P.I. DELLA CATEGORIA OG10 LA CATEGORIA OG11 RIGUARDA LA FORNITURA, L'INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI UN INSIEME DI IMPIANTI TECNOLOGICI TRA LORO COORDINATI ED INTRECONNESSI FUNZIONALMENTE, NON ESEGUIBILI SEPARATAMENTE RIMANIAMO IN ATTESA DI UN VS RISCONTRO

Risposta: E' vero che la categoria OG10 riporta a titolo esemplificativo gli impianti d'illuminazione pubblica, ma riguarda essenzialmente gli impianti per la trasformazione e il trasporto di energia elettrica.

Per questo motivo appare maggiormente pertinente la cat. OG.11 che prevede impianti "coordinati ed interconnessi" quali appunto un impianto d'illuminazione pubblica. D'altronde non era possibile far rientrare l'impianto d'irrigazione nella OG10 nè nella OS24, rivolta "alla costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città". Per una semplificazione delle categorie si è ritenuto, quindi, di accorpare Pub. Ill. e Imp. Irrigazione nella categoria OG11.

Ai fini della partecipazione si consiglia comunque di approfondire anche prendendo visione delle risposte fornite ai vari quesiti.

Distinti saluti.

Quesito n. 7 del 08/2/2018

Buongiorno,

cortesemente gradiremmo sapere se verrà applicato art. 97 del Dlgs 50/2016 art. 2, o comunque avere chiarimenti in merito alla procedura di aggiudicazione.

Grazie mille

Risposta: essendo impostata la procedura di selezione con il metodo del prezzo più basso, l'art. 97 c. 2 sarà applicato, in abbinamento con il metodo richiamato dall'art. 97, c. 8,

Q:\Progetti_2017\intervento piazza Omodei - giardino - 2 lotto\GARA\risposte Quesiti\Risposte Quesiti Cavour II lotto al 09-02_2018_.doc

del D.L.vo 50/16, come esplicitamente riportata in premessa del bando di gara, quale elemento, assieme al criterio del minor prezzo, alla base del procedimento di selezione, (vedasi a tal proposito il primo periodo del bando di gara).

Quesito n. 8 del 09/2/2018

Buongiorno chiediamo conferma se per la presa visione che indicate che si può effettuare in modo autonomo, il vs. spettabile ente NON rilascerà alcuna attestazione, ma dovre solo compilare l'autocertificazione. in attesa di vs. cortese cenno di risposta ringraziamo. cordiali saluti.

Risposta: Il sopralluogo è obbligatorio, infatti il partecipante è tenuto a dichiarare la visione dei luoghi (vedi punto punto A), 13 del disciplinare di gara), ma è effettuabile in autonomia, non ne sarà rilasciata certificazione da parte della stazione appaltante, che comunque rimane a disposizione per eventuali approfondimenti anche il loco.

Distinti saluti.

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Iachelini

Responsabile della Centrale di Committenza Ing. Andrea Alfredo Zuccoli

Documento firmato digitalmente ex DPR 445/2000 e D.L.vo 82/05